

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EMPA"



1) I sottoscritti Signori:

- **EMILIO DEL VECCHIO** nato a BATTIPAGLIA il 15/08/1992 residente a BATTIPAGLIA cap 84091 in via DEL CENTENARIO N. 18 codice fiscale DLVMLE92M15A717I;
- **MIRKO STREPPONE** nato a BATTIPAGLIA il 04/07/1992 residente a BATTIPAGLIA cap 84091 in via A. VESPUCCI N. 1/A codice fiscale STRMRK92L04A717K;
- **ALFONSO PACELLA** nato a BATTIPAGLIA il 04/01/1987 residente a POSTIGLIONE cap 84026 in via CORSO VITTORIO EMANUELE N. 61 codice fiscale PCLLNS87A04A717Z;
- **CARMEN GAUDIERI** nata a BATTIPAGLIA il 26/07/1990 residente a BATTIPAGLIA cap 84091 in via BRUNO GIORDANO N. 6 codice fiscale GDRCMN90L66A717K;
- **OSVALDO GAUDIERI** nato a BATTIPAGLIA il 21/07/1986 residente a BATTIPAGLIA cap 84091 in via BELLUNO N. 8 codice fiscale GDRSLD86L21A717N;
- **DOMENICO VECE** nato a BATTIPAGLIA il 03/02/1994 residente a BATTIPAGLIA cap 84091 in via BELVEDERE N. 239 codice fiscale VCEDNC94B03A17J;
- **ANNA BLASI** nata a BATTIPAGLIA il 23/07/1994 residente a SANTA MARINA (SA) cap 84067 in Contr. Salise N. 62 codice fiscale BLSNNA94L63A717D;

Dichiarano di costituire, come dal presente atto costituiscono, ai sensi del codice civile e art. 90 legge 27.12.2002 n. 289 e successive modifiche, un'associazione di promozione sociale denominata "EMPA".

2) L'Associazione ha sede in Via Del Centenario n. 18, 84091, Battipaglia (Sa).

3) L'Associazione è regolata dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt. 36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto

Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art. 148 del TUIR.

4) L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale e senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

- L'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- La formazione universitaria e post-universitaria;
- La ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- La radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- La formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- La riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso di divulgazione scientifica e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare una testata giornalistica ad oggetto tematiche mediche, convegni di stampo medico scientifico e sanitario.

L'associazione può inoltre realizzare i propri scopi con le seguenti attività:

1. divulgare e promuovere la medicina nelle sue diverse branche e nelle sue varie declinazioni, sia dal punto di vista scientifico che didattico;
2. promuovere attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, festival, progettazione e organizzazione di eventi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati volti alla promozione e diffusione di tematiche scientifiche inerenti alla medicina;
3. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché la pubblicazione di giornali e/o riviste periodiche in tema medico e sanitario;
4. provvedere all'edizione di pubblicazioni cartacee, digitali e audio-video, di materiale di vario interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati;
5. sostenere i soci e coloro che nutrono interesse per la divulgazione scientifica in generale;
6. pubblicare notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie tramite la carta stampata, le reti informatiche e telematiche;
7. svolgere direttamente o collaborare alla realizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi di informazione e di cultura medica;
8. stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali e richiedere il patrocinio degli enti preposti a sostegno delle attività sociali;
9. promuovere la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
10. promuovere la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
11. gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;

12. porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
13. partecipare ai bandi di progettazione di fondi diretti e indiretti inerenti agli scopi associativi;
14. svolgere ogni attività connessa o affine a quelle elencate.
- 5) L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale.
- 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 7) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi.

Gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio, nelle persone dei signori e delle signore:

Sig. DEL VECCHIO EMILIO (Presidente e Legale Rappresentante);

Sig. GAUDIERI OSVALDO (Vicepresidente);

Sig. STREPPONE MIRKO (Segretario e Tesoriere);

Sig. PACELLA ALFONSO (Consigliere);

Sig. VECE DOMENICO (Consigliere);

Sig.ra GAUDIERI CARMEN (Consigliere);

Sig.ra BLASI ANNA (Consigliere);

Gli stessi dichiarano di accettare la carica loro conferita e dichiarano altresì l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.

- 8) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Battipaglia, 29 aprile 2022

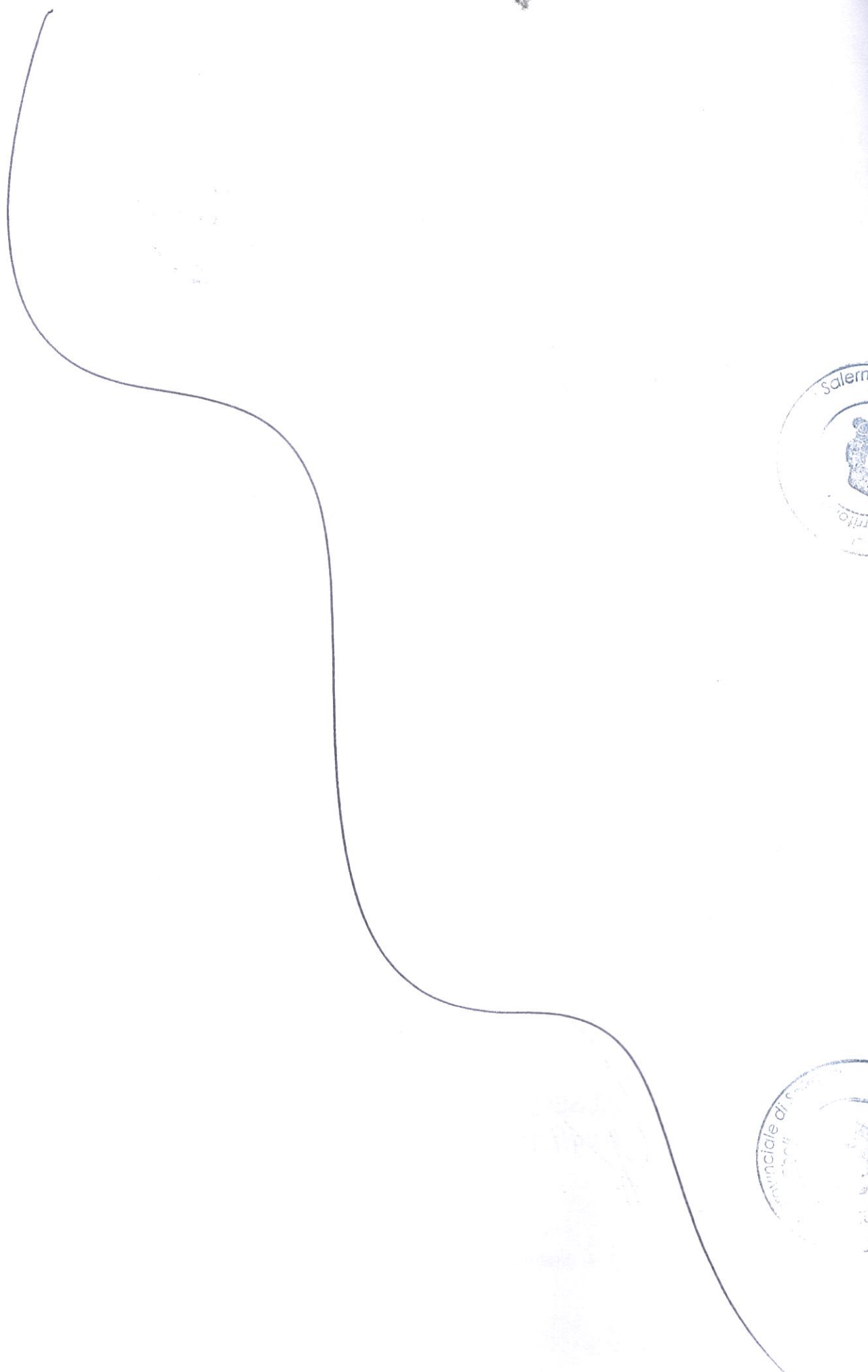
Firme

Enr. Di Vecchio
Simone Blasi
Domenico Vici
Alfonso Piccola
Anna Maria
Osvaldo Gentile
Ma. Deppa



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli
Registrato il **6 MAG. 2022**
al N° **458** Serie **3N** alleg. N°
Esatto € **200,00**

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Giardini Guglielmo



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“EMPA”

TITOLO I

Denominazione – sede

Art. 1 – Definizione Statuto

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Via Del Centenario n. 18 in Battipaglia - 84091, (SA) quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “EMPA APS” in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017, agli art. 14-42 del Codice Civile, alla legge regionale ed in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Con specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2 – Scopo

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini giovanili, sportivi, ricreativi, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'associazione è apartitica. Il perseguimento senza fine di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è svolto in via esclusiva o principale con attività di interesse generale a favore dei associati, dei loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.



Art. 3 – Oggetto

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti associati, oltre alle attività commerciali collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso di divulgazione scientifica e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare una testata giornalistica ad oggetto tematiche mediche, convegni di stampo medico scientifico e sanitario.

L'associazione può inoltre realizzare i propri scopi con le seguenti attività:

1. divulgare e promuovere la medicina nelle sue diverse branche e nelle sue varie declinazioni, sia dal punto di vista scientifico che didattico;
2. promuovere attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, festival, progettazione e organizzazione di eventi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati volti alla promozione e diffusione di tematiche scientifiche inerenti alla medicina;
3. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché la pubblicazione di giornali e/o riviste periodiche in tema medico e sanitario;
4. provvedere all'edizione di pubblicazioni cartacee, digitali e audio-video, di materiale di vario interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati;
5. sostenere i soci e coloro che nutrono interesse per la divulgazione scientifica in generale;
6. pubblicare notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie tramite la carta stampata, le reti informatiche e telematiche;
7. svolgere direttamente o collaborare alla realizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi di informazione e di cultura medica;
8. stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali e richiedere il patrocinio degli enti preposti a sostegno delle attività sociali;

9. promuovere la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
10. promuovere la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
11. gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
12. porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
13. partecipare ai bandi di progettazione di fondi diretti e indiretti inerenti agli scopi associativi;
14. svolgere ogni attività connessa o affine a quelle elencate.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le attività sopraelencate o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 luglio n.117.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nel rispetto della normativa di riferimento.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'Associazione di Promozione Sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Campania.



TITOLO III

Soci



Art. 4 – Ammissione

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, le persone giuridiche private senza scopo di lucro ed altri enti del terzo settore senza scopo di lucro o economico.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto. Non sono ammesse adesioni e esclusioni strumentalmente limitative di diritti o a termine.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- votare per l'elezione degli organi amministrativi;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- candidarsi per gli organi dell'associazione se maggiori di età.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 6 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- decesso
- recesso
- esclusione
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso. Lo stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

Art. 7 – Categorie di associati

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori
- b) volontari
- c) onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre APS.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Art. 8 – Prestazioni lavorative

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 157.

TITOLO IV Organi Sociali

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo



- Presidente
- Organo di Controllo (facoltativo)
- Organo di Revisione (facoltativo)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro soci e sono in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Tale periodo può ulteriormente essere ridotto ma non aumentato a più di 3 mesi. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ogni associato non può ricevere più di 5 deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica mediante collegamenti audio/video, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- c) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- g) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre ad un numero massimo di undici membri nominati dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'articolo 14;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del **Consiglio Direttivo**, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dal **Consiglio Direttivo** a maggioranza, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il **Consiglio Direttivo** e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 – Organo di Controllo

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione.

L'Assemblea nomina un Organo di **Controllo** composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai comportamenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Ai membri dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 – Organo di Revisione

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO V

Risorse economiche – Esercizio sociale

Art. 16 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Art. 17 – I beni dell'Associazione

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. L'associazione può avere in gestione beni pubblici del Comune di Battipaglia o di altri comuni del territorio. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 20 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 22 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 23 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 25 - Assicurazione dell'Associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 26 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale

di Salerno. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

TITOLO VII

Disposizioni finali – Norme transitorie

Art. 28 – Disposizioni finali

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in particolare alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e al D.Lgs 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i. e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile.

Art. 29 – Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5- sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di

onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

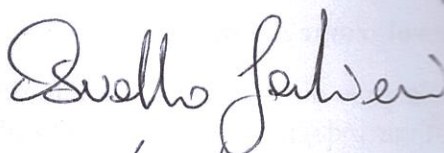
3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto, confermato e sottoscritto in Battipaglia (SA) il 29/04/2022:

Presidente: **Emilio Del Vecchio**



Vice Presidente: **Osvaldo Gaudieri**



Segretario e Tesoriere: **Mirko Streppone**

